



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 73 DEL 25-11-2019

N. 267 del Registro Generale

Oggetto: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 26 MAGGIO 2019 sono stati rinnovati gli organi comunali;

Visto l'art. 82, commi 1 e 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

"1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilità per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78)

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;

Visto l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita: “*7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”*”; Ritenuto necessario rideterminare, in via provvisoria, nelle more dell'emanazione del D.M. previsto dal sopra riportato art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, l'indennità di funzione agli amministratori, nella misura prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Dato atto che questo Comune, alla data del 31.12.2018 (art. 156 del D. Lgs. n. 267/2000), secondo i dati ISTAT conta n. 353 abitanti residenti;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante: “*Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.*” ove, all'art.4, si prevede che: “1. Al vicesindaco di comuni ... e corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco [...]; 6. Agli assessori di comuni ... e corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco [...].” e che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella:

SINDACO	VICE SINDACO ASSESSORI
€ 1.162,026	€ 174,30
	€ 116,20

Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

Considerato:

- che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

- che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;

Tenuto conto che:

- la normativa contenuta negli artt. 37 e 34 del TUEL, concernente la composizione del consiglio e della giunta comunale, è stata gradualmente superata dalle disposizioni successive, ispirate all'intento di ridurre il numero degli amministratori (art. 2, comma 23 della L. 24 dicembre 2007, n. 244; art. 2, commi 184 e 185 della L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 1 del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2).
- il numero degli assessori per i comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti è stato oggetto di un ultimo intervento di riduzione per effetto dell'art. 16, comma 17 del D.L. n. 138/2011, convertito con L. n. 148/2011, per i quali enti era stata esclusa la possibilità di nomina degli assessori, risultando attribuite al solo sindaco le competenze della giunta comunale;
- il Ministero dell'Interno, con circolare del 16 febbraio 2012, aveva chiarito che le esigenze del funzionamento dell'ente locale comportavano la necessaria presenza del vicesindaco e che tale figura andava individuata tra i consiglieri eletti.

Richiamati:

- l'art. 1 comma 135 della L. n. 56/2014 che ha previsto, per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, che fossero ripristinati gli assessori, in numero di due, stabilendo che, nonostante siffatto incremento, fosse assicurata l'invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti (art. 1, comma 136, della L. n. 56/2014);
- la circolare del Ministero dell'Interno del 24 aprile 2014, che ha chiarito che tutti gli enti rientranti nella fascia demografica che qui interessa (popolazione fino a 3000 abitanti) potessero provvedere alla rideterminazione della giunta secondo i nuovi parametri e nel rispetto dell'invarianza della spesa, anche in assenza di un rinnovo elettorale;
- la Delibera di Consiglio comunale n. 9, del 09.06.2014, con la quale veniva stabilita l'invarianza della spesa per il Comune di Vallo di Nera.

Visto che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali e quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006; le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

Visto l'art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 del seguente tenore:

COMUNE DI VALLO DI NERA

”135. All’articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

a) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate. 136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell’invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.”

Vista la deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG del 28 novembre 2016 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, che ha specificato che il rispetto del criterio dell’invarianza della spesa debba essere assicurato con riguardo alla spesa teorica che sarebbe stata sostenuta in applicazione del numero ridotto di assessori fissato dal citato D.L. 138/2011, a prescindere dal fatto che, nella vigenza di tale normativa, non fosse occorsa alcuna tornata elettorale, ovvero che non doveva farsi riferimento alla spesa storica, ma a quella “teorica” ai fini dell’invarianza stessa.

Vista altresì, da ultimo, la Deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo delle Marche, n. 42 del 2019, che conferma la suddetta interpretazione.

Dato atto dunque che l’indennità di funzione del sindaco e degli assessori nel comune di Vallo di Nera deve essere calcolata sulla base della tabella a allegata al D.M. 4 aprile 2000, n. 119, con la decurtazione del 10% prevista dall’art. 1, comma 54 della L. n. 266/2005, in conformità ai principi affermati dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione n. 1 del 2012, precisando che vanno annoverati nel computo degli oneri soggetti all’invarianza della spesa tutti gli esborsi, di natura variabile, connessi allo status di amministratore di cui al Titolo III, parte IV del TUEL ad eccezione di quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, di cui agli artt. 80 ed 86 del T.U., espressamente esclusi da detta disposizione (in questo senso: Sezione delle Autonomie, n. 35/2016 citata e Sezione Lombardia, n. 7/PAR/2017).

Ritenuto di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori, in applicazione delle norme prima richiamate, come segue:

Considerato che per tutto quanto sopra ad oggi la legislazione vigente e le relative interpretazioni stabiliscono che, al di là delle eventuali maggiorazioni, l’indennità spettante agli amministratori è quella che nasce dalla tabella A) ridotta del 10% e pertanto come segue:

SINDACO	VICE SINDACO ASSESSORI
€ 1.162,026	€ 174,30
	€ 116,20

Di precisare che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto

COMUNE DI VALLO DI NERA

l'aspettativa.

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni; Visto lo statuto comunale; Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

D E T E R M I N A

Di fissare, con decorrenza dal 27.05.2019, come da prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile degli amministratori:

SINDACO	VICE SINDACO ASSESSORI
€ 1.162,026	€ 174,30
	€ 116,20

Di dare atto che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

Di procedere ai sensi dell'art. 10 del D.M. 119/2000, ad accantonare annualmente, nel rispetto dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.

Di imputare la spesa al capitolo 22/ 0 "spese per gli organi istituzionali dell'ente - indennita" cod. 01.01-1.03.02.01.001

Di trasmettere la presente, per quanto di competenza, alla Responsabile dell'Area Finanziaria dando mandato all'ufficio ragioneria di procedere di conseguenza.

COMUNE DI VALLO DI NERA

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to Isidori Roberta

COMUNE DI VALLO DI NERA

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 25-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to Aielli Marika

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 29-07-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 29-07-2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 29-07-2020

IL RESPONSABILE
Isidori Roberta